

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

all'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1997, il rappresentante dell'Italia presso le Nazioni Unite ha votato contro la mozione A/C.1/52/L.37 che chiedeva l'avvio, a partire dal 1998, di concrete trattative per il disarmo nucleare totale;

la decisione dell'Italia di votare contro è stata assunta senza dibattito parlamentare denotando un forte *deficit* democratico in decisioni che sono di grande rilievo politico;

la mozione L.37 è stata comunque approvata con 116 voti favorevoli, 24 astensioni e 26 voti contrari; contro le trattative per il disarmo nucleare hanno votato le potenze nucleari e l'Italia. Hanno votato a favore, fra gli altri, la Svezia, l'Irlanda, la Nuova Zelanda, il Sud Africa, la Cina e San Marino; Austria, Australia, Danimarca, Finlandia, Giappone, Liechtenstein, Norvegia e Portogallo si sono invece astenuti;

gli interpellanti rilevano come già con l'interpellanza 2-00299 avevano chiesto conto al Governo del comportamento del rappresentante italiano presso l'assemblea generale delle Nazioni Unite che, di fronte ad analoga mozione nella sessione del dicembre 1996, aveva votato contro la stessa. Gli interpellanti rilevano inoltre come il Governo in risposta a tale interpellanza, arrivata con forte ritardo (24 settembre 1997) per bocca del sottosegretario agli esteri onorevole Fassino, cercava di giustificarsi affermando tra l'altro: « Vorrei inoltre ricordare che lo stesso atteggiamento da noi assunto sulla risoluzione presentata dalla Malaysia è stato tenuto da paesi del cui impegno antinucleare non si può dubitare. Norvegia, Svezia, Danimarca,

paesi che da sempre hanno un atteggiamento di punta nella battaglia antinucleare, non hanno aderito alla risoluzione della Malaysia proprio in considerazione dei limiti che hanno portato l'Italia a non votare a favore »;

in questa occasione Danimarca, Norvegia e Svezia si sono astenute: nessuna giustificazione è dunque apportabile al comportamento dell'Italia che, esprimendo voto contrario, ha deciso nuovamente di distanziarsi da una parte così importante dell'Europa e da una battaglia di civiltà, per appiattirsi sulle posizioni dell'oltranzismo nuclearista;

con un importante parere reso l'8 luglio 1996 ex articolo 96 della Carta delle Nazioni Unite, la Corte internazionale di giustizia ha avuto modo di chiarire la portata delle norme di diritto internazionale generale applicabili alle armi nucleari, affermando che l'uso di tali armi non può in nessun caso contravvenire alle norme di diritto internazionale umanitario e che, di conseguenza, essendo tale violazione *in re ipsa*, la minaccia o l'uso di armi nucleari sarebbe contraria alle norme di diritto internazionale applicabili ai conflitti armati;

la Corte ha ribadito inoltre, l'obbligo di tutti gli Stati dotati di armamenti nucleari di svolgere e concludere fattivamente negoziati internazionali volti all'eliminazione di tali armamenti;

il voto contrario alla risoluzione presentata dalla Malaysia e da altri paesi è tanto più disdicevole se si considera che il rifiuto del nucleare è desumibile, per il nostro Paese, anche dal carattere fondante della Costituzione repubblicana;

l'articolo 11 della Costituzione porta in sé, infatti, un implicito divieto delle armi di distruzione di massa; il « ripudio della guerra » contempla non solo le guerre aggressive ma anche quelle difensive che in qualche modo contrastano con gli obiettivi di pace e di giustizia internazionali: così quelle che per il loro catastrofico potenziale distruttivo non possono discriminare

tra « belligeranti » e « innocenti » e annientano masse sterminate di popolazioni civili;

tale atteggiamento del Governo non aiuta certamente la proposta italiana di riforma del Consiglio di Sicurezza dell'Onu che ha notoriamente trovato consensi proprio tra i paesi firmatari della mozione contro le armi nucleari —:

quali siano le ragioni che hanno portato l'Italia a schierarsi con i settori nuclearisti e a distanziarsi da una parte così importante degli altri Paesi europei che, sempre più numerosi, si pongono all'avanguardia nella richiesta di bando totale delle armi atomiche;

perché non si sia scelto almeno l'astensione, che avrebbe indicato un sia pur timido passo avanti del nostro Paese verso le posizioni antinucleari, come hanno invece deciso di fare paesi dell'Unione Europea e della Nato come Norvegia, Portogallo e Danimarca;

se il Governo non ritenga, in preparazione delle sessioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, di informare preventivamente il Parlamento dell'atteggiamento che il Governo intende assumere sulle mozioni più importanti all'ordine del giorno, consentendo alle Camere di approvare mozioni o risoluzioni d'indirizzo sulle materie in esame presso l'Onu e garantendo in tal modo un percorso più democratico dell'attuale.

(2-00821) « Mantovani, Nardini, Brunetti, Michelangeli ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

con la legge n. 254 del 16 luglio 1997 il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare entro sei mesi uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari osservando taluni principi e criteri direttivi fissati dalla legge, tra cui:

la ristrutturazione degli uffici giudiziari di primo grado secondo il modello del giudice unico (articolo 1.1a); la soppressione dell'ufficio del pretore con il trasferimento delle competenze di tale giudice al tribunale (articolo 1.b); la soppressione dell'ufficio della procura della Repubblica presso la pretura circondariale con il relativo trasferimento delle funzioni alla procura presso il tribunale (articolo 1.1m); la soppressione delle attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali, istituendo dove occorra sezioni distaccate di tribunale, per la trattazione di procedimenti di competenza del giudice unico monocratico, secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio e del numero degli abitanti, difficoltà di collegamenti, indice di contenzioso sia civile che penale (articolo 1.1i); l'attribuzione al giudice unico di tribunale di ulteriori competenze in materia penale e civile rispetto a quelle derivategli dal pretore, assicurando le altre controversie al tribunale collegiale costituito da tre magistrati, nonché alla corte d'assise ed alle sezioni specializzate per talune specifiche fattispecie sia penali che civili (articolo 1.1d/n/c/p); l'esclusione di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato a seguito della redistribuzione degli uffici giudiziari (articolo 1.1q); l'emana-zione di disposizioni correttive entro due anni dall'entrata in vigore di ciascun decreto legislativo (articolo 1.4);

con la legge di riforma non viene soppressa dall'ordinamento giuridico la figura del giudice ordinario monocratico, oggi chiamato pretore e domani « giudice unico » di tribunale, né viene eliminata la possibilità di istituire uffici giudiziari periferici rispetto alle sedi principali di tribunale, essendo stata prevista l'istituzione di apposite sezioni distaccate di tribunale ove trattare questioni di competenza dei soli giudici unici, al pari delle sopprimende sezioni distaccate di pretura rispetto alle sedi delle preture circondariali;

in Basilicata gli uffici giudiziari della magistratura ordinaria sono costituiti, oltre che dalla corte di appello di Potenza e

dai tribunali di Potenza, Matera, Melfi (Potenza) e Lagonegro (Potenza), dalle seguenti Sezioni distaccate di Pretura: Viggiano per il Circondario della Pretura/Tribunale di Potenza; Pisticci e Rotondella per il Circondario della Pretura/Tribunale di Matera; Venosa per il Circondario della Pretura/Tribunale di Melfi; Chiaromonte e Lauria per il Circondario della Pretura/Tribunale di Lagonegro;

per localizzare i siti delle sezioni distaccate di tribunale il Ministero ha raccolto dati sulle attuali sezioni distaccate di pretura e li ha materializzati in alcuni specifici parametri che dovrebbero essere stati sviluppati nel rispetto dei criteri oggettivi ed omogenei previsti dal succitato articolo 1 della legge delega n. 254 del 1997 e che comunque sono stati esplicitati nella recente lettera del Ministro di grazia e giustizia del 6 novembre 1997 prot. 591/IPP/97, inviata ai presidenti della Conferenza delle regioni, dell'Ance, dell'Upi, dell'Uncem, delle comunità montane, delle province, dei consigli dell'ordine forense e dei consigli giudiziari, nella quale sono stati fissati i limiti minimi di popolazione (bacino d'utenza superiore a 60 mila abitanti) e di estensione territoriale (densità superiore a 40 abitanti per chilometro quadrato), nonché di collegamento con la sede giudiziaria in tempi medi ponderati non superiore all'ora e di carico di lavoro tale da giustificare la presenza di due magistrati presso le istituende sezioni distaccate di tribunale (di cui uno preposto agli affari penali e l'altro a quelli civili, secondo quanto affermato a Potenza in sede di consultazione del rappresentante del Ministro);

nonostante in tale meccanismo non appaia chiara l'effettiva incidenza dei criteri della « difficoltà di collegamenti » e dell'« estensione del territorio » fissati nella legge-delega n. 254 del 1997 e nonostante non risulti computato lo spostamento delle controversie dal tribunale al giudice unico per effetto delle aumentate competenze di tale nuovo giudice monocratico possibile rilevare seguenti indici di carico di lavoro nei 4 circondari delle sedi-sezioni distac-

cate di pretura della Basilicata, come presentati dal Ministro e non ancora approfonditi dagli enti locali circa i relativi parametri di riferimento: n. 6,4 magistrati per il Circondario Pretura/Tribunale di Potenza; n. 7,1 magistrati per il Circondario Pretura/Tribunale di Matera; n. 4,3 magistrati per il Circondario Pretura/Tribunale di Melfi; n. 3,6 magistrati per il Circondario Pretura/Tribunale di Lagonegro;

gli indici di carico di lavoro non prevedono meno di quattro magistrati per circondario (ciò vale anche per Lagonegro con 3,6) ed essi sono tali da giustificare l'istituzione in ogni circondario quantomeno di una sezione, distaccata di Tribunale (o anche di più sezioni, in taluni casi), impiegando due magistrati sia presso la sede principale di Tribunale che presso la sezione distaccata e facendo ricorso, all'uopo, all'adozione del criterio di mobilità dei magistrati già preso in esame nel dibattito parlamentare per quanto concerne i tribunali;

negli ultimi anni, al fine di razionalizzazione del funzionamento degli uffici giudiziari nella regione, si è proceduto alla chiusura di non pochi presidi sedi sezioni distaccate di pretura;

il 17 novembre 1997 in sede di consultazione presso la corte d'appello di Potenza il rappresentante del Ministro ha escluso eventuali modifiche degli attuali circondari dei tribunali con gli emanandi decreti legislativi;

con l'aumentata competenza del giudice unico di tribunale rispetto a quella assegnata al pretore, le istituende sezioni distaccate di tribunale potrebbero sgravare di ulteriori procedure le sedi principali di tribunale, assicurando così un servizio della giustizia più prossimo al cittadino e più radicato nel territorio —:

se non ritenga che la presenza in Basilicata di quattro tribunali, ubicati a Potenza, Matera, Melfi e Lagonegro costituisca l'organizzazione minima insopprimibile, affinché sia assicurato il livello

sufficiente dei servizi di giustizia all'utente cittadino lucano in un territorio che, pur essendo poco popolato, si estende per ben circa 10.000 chilometri quadrati con due sole province, è prevalentemente montano ed è caratterizzato da gravi difficoltà di collegamento viario e di trasporto in genere;

se non ritenga che, a causa dell'estensione dei circondari dei Tribunali e delle gravi difficoltà delle reti di collegamento esistenti nella regione, gli ulteriori presidi giudiziari distaccati presso le preture circondariali attualmente in funzione svolgano una funzione importante in quanto avvicinano i servizi della giustizia al cittadino utente, risultando perciò utili e necessari sul territorio lucano al pari degli stessi tribunali;

se non ritenga in particolare, che per la perifericità delle quattro sedi principali dei tribunali lucani rispetto ai propri territori di competenza giurisdizionale (e in particolare rispetto ai territori dei comuni della Val D'Agri per il circondario di Potenza, dei comuni del Metapontino e Fascia Jonica per il circondario di Matera, dei comuni del Venosino-Alto Bradano per il circondario di Melfi e dei comuni del Senese-Medio Agri per il circondario di Lagonegro) sia assolutamente necessaria ed opportuna l'istituzione di almeno una sezione distaccata di tribunale in ognuno dei quattro circondari, preferendo e potenziando le attuali sedi delle sezioni distaccate di pretura più baricentriche e funzionali nelle aree sopraindicate ed opposte a quelle più vicine alle sedi principali dei rispettivi Tribunali;

se non ritenga che la istituzione delle sezioni distaccate di tribunale in Basilicata non comporti alcuna maggiore spesa erariale, essendo già a carico dei comuni, ove sono ubicate le sezioni distaccate di pretura, gli oneri di funzionamento delle stesse, mentre l'accentramento di tutte le attività del giudice unico presso le sedi principali di tribunale potrebbe determinare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato vietati dall'articolo 1.1q della

legge-delega n. 254 del 1997, a seguito dell'acquisizione in capo ai medesimi tribunali di tutte le attività svolte presso le attuali sezioni distaccate di pretura (maggiori spese per ubicazione e/o costruzione di nuovi locali per trasferimento di pratiche, materiali e personale, maggiori spese per elettricità, riscaldamento e telefono).

(2-00822) « Pittella, Molinari, Boccia, Sica, Domenico Izzo ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

la materia dei controlli nella pubblica amministrazione merita di essere ampiamente rivisitata al fine di rendere il controllo sul piano della legittimità degli atti e dell'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa effettivamente idoneo nell'interesse generale del Paese e in quello particolare della stessa pubblica amministrazione;

certamente quanto va emergendo in materia di progetto di legge di riforma della seconda parte della Costituzione non può, prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale, sortire alcun effetto;

il controllo attualmente consentito, nei confronti delle regioni, alla Corte dei conti è una pronunzia sull'attuazione, da parte delle regioni stesse, di leggi, di piani e di programmi statali;

risulta adottato regolamento delle sezioni riunite della Corte dei conti n. 1/1997 in data 3 giugno 1997 con il quale sarebbero stati istituiti collegi regionali di controllo della Corte dei conti per il controllo successivo sulla gestione delle regioni, delle amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici regionali, nonché sulla gestione dei comuni, delle province e delle altre istituzioni di autonomia operanti nel territorio di ciascuna regione;

detto regolamento risulta emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 20 del 1994, il quale disciplina l'autonomia finan-

ziaria della Corte dei conti e una interpretazione di questa norma, come riferita anche alla organizzazione esterna della Corte, sarebbe in palese contrasto con l'articolo 97 della Costituzione che riserva alla legge l'organizzazione interna ed esterna, centrale e periferica, che invece sembra ora profondamente alterata;

tale atto suscita non poche perplessità sia sotto il profilo della legalità repubblicana sia sotto quello dell'intrinseca legittimità dell'atto stesso e può costituire certamente una sicura fonte di contenzioso con le regioni e con gli altri enti, che finirebbero per essere controllati da un organo non previsto dalla legge —

se il Governo sia stato posto a conoscenza dell'istituzione di tali collegi;

se il Governo ritenga legittimo e opportuno il deliberato in esame con riguardo al fondamento normativo e al rispetto dei principi della imparzialità e della buona amministrazione;

se e quali iniziative intenda assumere il Governo qualora il provvedimento fosse *extra ordinem*, non autorizzato da alcuna disposizione di legge e, perciò, invasivo di attribuzioni appartenenti al potere legislativo.

(2-00823)

« Cananzi, Cerulli Irelli ».